

1. Condizioni generali di contratto

Le presenti Condizioni generali di contratto ("CGC") della Dywidag Systems S.r.l. ("DYWIDAG", "Noi") formano parte integrante del contratto concluso tra DYWIDAG ed il Fornitore (le "Parti" e il "Contratto"). A tutte i contratti di acquisto di beni o servizi stipulati da DYWIDAG si applicano esclusivamente le presenti Condizioni Generali di Contratto, a meno che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti nelle condizioni particolari del Contratto.

2. Conclusione del contratto

- (1) I nostri ordini sono vincolanti solo se trasmessi o confermati per iscritto.
- (2) Il Fornitore deve confermare il nostro ordine per iscritto entro 3 giorni dalla ricezione. L'ordine viene considerato accettato dal Fornitore se non riceviamo un rifiuto scritto entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione del nostro ordine da parte del Fornitore.
- (3) DYWIDAG si riserva il diritto di modificare o revocare qualsiasi ordine trasmesso entro 3 giorni lavorativi dalla emissione dell'ordine, a meno che il Fornitore non abbia già comunicato a DYWIDAG la sua accettazione per iscritto.
- (4) Con l'accettazione del nostro ordine, il Fornitore accetta di adempiere tutte le condizioni previste nell'ordine, incluse le presenti CGC.

3. Prezzi – Termini di pagamento

- (1) Salvo diversi accordi tra le parti, Pagheremo il prezzo di acquisto dopo la consegna e la ricezione di una fattura corretta entro 21 giorni con uno sconto del 3% sull'importo lordo di acquisto o entro 60 giorni senza alcuno sconto.
- (2) I prezzi includono tutti i prodotti ed i servizi forniti dal Fornitore così come le spese accessorie (a titolo esemplificativo, imballaggio adeguato, imposte doganali, tasse di importazione, costi di trasporto incluse le assicurazioni per la responsabilità nel trasporto, recupero dell'imballaggio riutilizzabile dal Fornitore).
- (3) Potremo essere considerati in mora nel pagamento solo dopo la ricezione di una diffida scritta.
- (4) In caso di inadempimento del Fornitore siamo legittimati a sospendere il pagamento fino alla esatta ricezione dei beni.
- (5) Le fatture emesse dal Fornitore devono rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legislazione applicabile. In particolare, a titolo non esaustivo, devono includere il numero della fattura, il numero e la data dell'ordine, il numero di Partita IVA per le consegne tra paesi dell'UE, il luogo di scarico, il numero e la data della bolla di accompagnamento e la quantità dei beni consegnati. Le consegne da territori al di fuori dell'area doganale dell'UE devono includere una copia della fattura o della fattura pro forma.
- (6) Siamo legittimati a compensare crediti del Fornitore con somme dovute a noi o a società del nostro gruppo.
- (7) I crediti del Fornitore possono essere ceduti o gravati da pegno solo con il nostro consenso scritto. Non rifiuteremo il nostro consenso se non in presenza di una giusta causa.
- (8) I pagamenti non costituiscono accettazione o rinuncia a possibili pretese esistenti.

4. Termini di consegna e ritardi nella consegna

- (1) La data di consegna indicata nell'ordine è vincolante. In caso in cui il Fornitore possa ragionevolmente prevedere che la data di consegna non potrà essere rispettata, dovrà darcene avviso per iscritto senza ritardo. Consegne parziali o anticipate sono ammesse solo con il nostro consenso scritto.
- (2) In caso di inadempimento del Fornitore, ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge. Inoltre, siamo legittimati a richiedere una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,15% del valore dei beni o servizi da consegnare fino ad un massimo del 5%, fatto in ogni caso salvo il danno eccedente.
- (3) L'accettazione di una fornitura in ritardo non varrà come rinuncia ai diritti previsti dalla legge o dal contratto.
- (4) Non siamo in alcun modo tenuti ad accettare consegne in ritardo o difettose.
- (5) Se la consegna è in anticipo rispetto alla data concordata, possiamo restituire la merce o custodire la stessa in un deposito a spese e rischio del Fornitore, addebitando per il deposito lo 0,2% del valore totale dell'ordine per ogni giorno, ovvero i costi effettivi, se superiori.

5. Consegna, trasferimento del rischio, ritardi nell'accettazione, imballaggio

- (1) Salvo che non sia diversamente pattuito, tutte le forniture dovranno essere effettuate senza costi al luogo di destinazione indicato nell'ordine. Le parti concordano la spedizione DDP / Reso sdoganato al luogo di destinazione indicato, secondo gli *INCOTERMS® 2020*.
- (2) Tutti i beni dovranno essere imballati in maniera tale da proteggerli adeguatamente, prima durante e dopo la consegna. Ogni consegna dovrà essere accompagnata da un certificato di analisi e/o una scheda di sicurezza del materiale aggiornata in accordo con le specifiche eventualmente incluse nel nostro ordine ovvero nel nostro Manuale di Qualità del Fornitore. Il Fornitore metterà a disposizione tutti i documenti e le etichettature dei prodotti richiesti per adempiere tutte le normative nei paesi di origine, transito o destinazione.
- (3) Ogni consegna dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto nel Manuale di Qualità del Fornitore di DYWIDAG in vigore al momento della trasmissione di ogni ordine. La versione aggiornata delle linee guida del Fornitore è accessibile all'indirizzo: <https://t1p.de/0a7jl>
- (4) Il rischio relativo alla perdita accidentale o al danneggiamento dei beni o servizi si trasferisce a noi nel momento in cui i beni ci vengono consegnati ed i servizi resi nel luogo ed al tempo concordato.

6. Obblighi di informazione

Eventuali modifiche ai processi produttivi, ai materiali ovvero nei subfornitori, modifiche negli stabilimenti produttivi così come nei test o nella gestione della qualità richiedono il nostro preventivo consenso scritto. Dietro nostra richiesta, il Fornitore è

tenuto a fornirci tutti i documenti ed i dati atti a consentirci di verificare se tali modifiche impattano la qualità dei nostri prodotti.

7. Esclusione della riserva di proprietà

E' esclusa una riserva di proprietà a favore del Fornitore sui beni oggetto della fornitura.

8. Riservatezza e diritto di esclusiva

- (1) Manteniamo la proprietà ed il diritto d'autore su tutte le illustrazioni, disegni, calcoli ed altri documenti, che non devono essere rivelati a terzi senza il nostro preventivo consenso per iscritto, possono essere utilizzati solo per la produzione dei nostri ordini e dopo la lavorazione dell'ultimo ordine, ci devono essere restituiti immediatamente e senza richiesta. L'obbligo di riservatezza dura per un periodo di 10 anni dalla lavorazione del rispettivo ultimo ordine.
- (2) Se il Fornitore produce beni sulla base delle specifiche o disegni o lavora materiali forniti da DYWIDAG, il Fornitore deve produrre tali beni esclusivamente per DYWIDAG e consegnarli solo a DYWIDAG.

9. Garanzie e qualità dei Prodotti e dei Servizi

- (1) Il Fornitore garantisce che i prodotti ed i servizi possiedono le caratteristiche contrattualmente concordate, sono idonei per gli scopi di cui al contratto concluso, rappresentano lo stato dell'altro e rispettano tutte le specifiche e gli standard applicabili.

Il Fornitore accetta di adempiere integralmente le disposizioni applicabili ed i requisiti di qualità indicati nel Manuale di Qualità del Fornitore di DYWIDAG in vigore al momento della trasmissione di ciascun ordine. La versione aggiornata del Manuale di Qualità del Fornitore di DYWIDAG è accessibile all'indirizzo: <https://t1p.de/0a7jl>

- (2) Il Fornitore può subappaltare gli ordini ovvero qualsiasi attività correlata - in tutto o in parte - ad un terzo quale un subfornitore di componenti a monte, un consulente free-lance, ecc. ("Subappaltatore") (1) con il nostro preventivo consenso scritto e (2) a condizione che il Fornitore concluda un accordo con il Subappaltatore avente ad oggetto l'impegno a rispettare gli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di DYWIDAG. Il Fornitore rimarrà integralmente responsabile nei confronti di DYWIDAG per la corretta esecuzione della prestazione ed il Fornitore sarà responsabile in solido per tutte le azioni e le omissioni di ciascun Subappaltatore. Il Fornitore ed i suoi Subappaltatori dovranno garantire a DYWIDAG ovvero ai terzi indicati da DYWIDAG (quali enti di controllo) libero accesso a tutti i dipartimenti, locali e strutture necessari (specialmente per la produzione, approvvigionamento, deposito e controllo dei beni e servizi) e l'ispezione di tutti i relativi documenti durante gli orari lavorativi ordinari. Il Fornitore cede a DYWIDAG tutti i diritti di garanzia nei confronti dei Subappaltatori e, dietro richiesta di DYWIDAG, predisporrà tutti gli atti ed i documenti necessari per formalizzare tale cessione e renderla efficace ed esecutiva; la cessione di tali diritti avviene senza pregiudizio per i nostri diritti di garanzia nei confronti del Fornitore.
- (3) Il Fornitore garantisce per un periodo di 36 mesi dalla consegna ovvero l'accettazione se successiva il buon funzionamento dei beni forniti. Con riferimento ai prodotti riparati o sostituiti in garanzia, inizia a decorrere un nuovo termine di garanzia dal momento della nuova consegna o accettazione.
- (4) Il Fornitore è tenuto a manlevare DYWIDAG a prima richiesta da qualsiasi pretesa fatta valere nei confronti di DYWIDAG da terzi per difetti, evizione, questioni di proprietà intellettuale quali marchi e diritti di autore ovvero qualsiasi altro vizio del prodotto o del servizio del Fornitore ed a rimborsare a DYWIDAG tutti i costi ed i danni subiti al riguardo, ivi inclusi i costi a titolo di spese legali ragionevoli.

10. Responsabilità

- (1) Ci riserviamo tutti i diritti previsti per legge in caso di materiali difettosi, lavorazioni difettose, vizi e/o altre contestazioni di inadempimento da parte del Fornitore.
- (2) Ai sensi dell'art. 1491 c.c. le parti concordano che DYWIDAG sarà tenuta ad ispezionare i beni alla consegna al fine di verificare l'esistenza di difetti che possono emergere da un'ispezione visiva a campione, inclusi i documenti di consegna (a titolo esemplificativo, danni durante il trasporto, consegne errate o incomplete). L'obbligo di ispezione di DYWIDAG sarà soggetto alla fattibilità con uno sforzo ragionevole dell'ispezione nel corso ordinario dell'attività per ogni singolo caso.
- (3) I reclami di DYWIDAG per i vizi apparenti visibili emersi nel corso dell'ispezione visiva a campione di cui sopra saranno considerati tempestivi se il Fornitore riceve la relativa denuncia entro 8 giorni di calendario dalla consegna. I vizi occulti devono essere denunciati nel termine di 8 giorni dalla scoperta.
- (4) Il Fornitore dovrà sopportare tutti i costi di ispezione e per i rimedi (inclusi i costi di rimozione ed installazione, anche se il bene si trova in un luogo diverso rispetto al luogo di consegna), anche se solo alcuni dei beni o servizi in questione risultino difettosi.
- (5) Se il Fornitore non interviene (mediante riparazione o sostituzione come richiesto da DYWIDAG) entro un termine di 15 giorni dalla data della denuncia del vizio (potremo a nostra discrezione provvedere ad intervenire per eliminare il vizio, addebitando i relativi costi ed i pagamenti anticipati al Fornitore. L'intervento eseguito dal terzo viene considerato a tutti gli effetti alla stregua di un intervento in garanzia eseguito dal Fornitore e lascia impregiudicati i nostri diritti di garanzia.
- (6) Sono fatti salvi i rimedi di legge in favore di DYWIDAG quali la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni patiti.
- (7) Se DYWIDAG mette a disposizione materiali o equipaggiamento a titolo gratuito al Fornitore, questi rimarranno proprietà di DYWIDAG ma il Fornitore ne sopporterà il rischio per il tempo in cui sono nella sua detenzione o controllo. Il Fornitore dovrà mantenere tali materiali ed equipaggiamento in buono stato e condizioni e potrà utilizzarli solo per ed in stretta conformità con il Contratto e dovrà inoltre rispettare le direttive di volta in volta date da DYWIDAG al riguardo. Il Fornitore sarà responsabile dello smarrimento o della distruzione degli stessi.

11. Responsabilità per danno da prodotto e obbligo di assicurazione

- (1) Il Fornitore dovrà manlevare DYWIDAG a prima richiesta ed integralmente con riferimento a ciascuna pretesa fatta valere da terzi in relazione a difetti nei materiali o nelle lavorazioni o per evizioni o per qualsiasi altro inadempimento del Fornitore con riferimento alla consegna dei prodotti o dei servizi resi.
- (2) La manleva dovrà comprendere tutti i costi e le spese sostenute da DYWIDAG in relazione alle pretese fatte valere da terzi, ivi incluse eventuali azioni di richiamo di DYWIDAG conseguenti a difetti nei prodotti forniti o ad altri inadempimenti del Fornitore. DYWIDAG sarà tenuta ad informare anticipatamente il Fornitore in merito ad ogni azione di richiamo ed a coordinarsi con il Fornitore per una efficiente azione di richiamo.
- (3) Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni danno subito o spesa sostenuta da DYWIDAG in conseguenza dell'adozione di misure precauzionali o altre misure volte a ridurre eventuali pretese a titolo di responsabilità extracontrattuale ricadenti nella responsabilità del Fornitore (a titolo esemplificativo, annunci informativi).
- (4) Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere efficace con pagamenti regolari del premio una polizza assicurativa con una primaria compagnia di assicurazione di accertata solvibilità che copra tutti i danni che possano derivare a titolo di responsabilità da prodotto difettoso o qualsiasi altro inadempimento del Fornitore.
- (5) Le previsioni di cui sopra non limitano in alcun modo i diritti previsti per legge in favore di DYWIDAG.

12. Leggi in materia di controlli sulle esportazioni e tasse doganali

- (1) Il Fornitore dovrà informare DYWIDAG per iscritto di ogni obbligo di autorizzazione per i suoi beni o servizi risultante da qualsiasi norma di legge italiana, europea (UE) o statunitense (USA) in materia di esportazione, importazione, doganale e commerciale, quanto prima antecedentemente alla consegna, ed essere in ogni momento in regola con tali obblighi. Il Fornitore dovrà fornire, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni e dati:
 - il numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) della Commerce Control List degli Stati Uniti, a condizione che i beni e i servizi siano soggetti all'Export Administration Regulations (EAR) degli Stati Uniti; il codice delle merci (codice HS/CN);
 - il paese d'origine (accordo commerciale / origine non preferenziale), spiegazione dell'etichetta d'origine D = paese terzo / E = UE / F = EFTA;
 - (a lungo termine) le dichiarazioni dei fornitori per le merci con status di origine preferenziale (fornitori UE) o i certificati di origine (fornitori non UE);
 - qualsiasi altra informazione e dato applicabile (comprese le informazioni e i dati richiesti da DYWIDAG) per l'esportazione e l'importazione nonché l'ulteriore distribuzione e riesportazione delle merci.

Il Fornitore dovrà informare senza ritardo DYWIDAG per iscritto in merito ad ogni cambiamento nelle sopra indicate informazioni e dati.

- (2) In caso di inadempimento del punto 1 che precede, il Fornitore dovrà sopportare tutte le spese ed i danni così come ogni altro svantaggio e pregiudizio subiti in conseguenza da DYWIDAG (a titolo esemplificativo, pretese consequenziali per dazi doganali esteri, sanzioni pecuniarie).

13. Compliance

- (1) Il Fornitore e i suoi prodotti devono essere conformi a tutte le leggi, i regolamenti e gli standard nazionali e internazionali applicabili, compresi, ma non solo, gli standard EN o DIN, la normativa sulla sicurezza dei prodotti, gli standard minimi di lavoro accettati a livello internazionale, tutte le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sui diritti di impiego, gli orari di lavoro, la salute e la sicurezza ecc.
- (2) La tutela dell'ambiente gioca un ruolo importante nel concetto di qualità di DYWIDAG. Il Fornitore dovrà rispettare tutte le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, introdurre e mantenere un sistema di gestione ambientale in conformità con le linee guida ecologiche aziendali di DYWIDAG e lavorare costantemente alla riduzione permanente degli effetti negativi che le sue attività possono avere sulle persone e sull'ambiente.
- (3) Il Fornitore non dovrà né attivamente né passivamente né direttamente o indirettamente partecipare a qualsiasi forma di corruzione, violazione dei diritti umani o discriminazione dei propri dipendenti, lavoro forzato o lavoro minorile. Il Fornitore non assumerà alcun dipendente al di sotto dell'età minima lavorativa stabilita per legge.
- (4) Il Fornitore garantisce che tutti i suoi subappaltatori coinvolti nella fabbricazione dei prodotti consegnati a DYWIDAG rispettino tutti gli obblighi contenuti nei precedenti paragrafi da (1) a (3).
- (5) Il Fornitore garantisce che la sua impresa ed i suoi prodotti sono conformi al regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). I fornitori con sede al di fuori dell'UE devono nominare un rappresentante esclusivo con sede all'interno dell'UE in conformità all'art. 8 del regolamento REACH, il cui nome e indirizzo devono essere comunicati a DYWIDAG. Il Fornitore dovrà notificare immediatamente a DYWIDAG se il rappresentante esclusivo dovesse cambiare o cessare la sua attività.
- (6) Il Fornitore garantisce che i suoi prodotti non contengono alcuna sostanza presente nella "Lista delle Sostanze Candidate" (Candidate List ECHA) di cui all'articolo 59, paragrafi (1) e (10) del regolamento REACH.
- (7) Se i prodotti sono soggetti al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) n. 305/2011 (CPR), il Fornitore fornirà a DYWIDAG tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle Dichiarazioni di Prestazione (DoP) e/o le Dichiarazioni di Prestazione predisposte dal Fornitore in un formato adeguato e permanente e

applicherà il marchio CE e/o farà applicare il marchio CE su questi prodotti in conformità ai requisiti di legge, compresi, ma non solo, il CPR e l'Art. 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. Con l'applicazione del marchio CE, il Fornitore garantisce la conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate e il rispetto di tutti i regolamenti legali applicabili che disciplinano l'applicazione dei marchi CE.

- (8) In caso di violazione da parte del Fornitore di una delle disposizioni sopra indicate, lo stesso sarà tenuto a risarcire DYWIDAG e le società facenti parte del suo Gruppo, così come i suoi clienti, da qualsiasi costo, pretesa di terze parti (incluse, a titolo meramente esemplificativo, le richieste di danni diretti o consequenziali) e qualsiasi altro danno o pregiudizio conseguenti (ad esempio, sanzioni).

14. Riservatezza e protezione dei dati

- (1) In conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, i dati personali dei soggetti che firmano, gestiscono ed eseguono il Contratto (comprese le presenti CGC) in nome e per conto di ciascuna delle Parti (e qualsiasi altro dato in relazione al quale la parte ricevente diventa il responsabile del trattamento) saranno trattati dall'altra parte per eseguire, gestire e monitorare il Contratto e rispettare i propri obblighi di legge. Il trattamento di questi dati è necessario e la base per farlo sono (i) l'esecuzione e il monitoraggio del rapporto contrattuale tra le parti e (ii) il rispetto degli obblighi di legge di entrambe le parti.
- (2) I dati personali saranno trattati da ciascuna parte durante il periodo di validità del Contratto, dopodiché le parti possono conservare i dati personali per sei anni, a meno che non si applichi un termine più lungo per motivi di legge o contrattuali.
- (3) I dati personali non saranno divulgati a terzi se non alle autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni o a terzi quando necessario per fornire i servizi. Inoltre, in alcuni casi, essendo la nostra una società operante a livello globale, nella gestione ed esecuzione del Contratto, il trattamento dei dati potrà essere effettuato al di fuori dell'Unione Europea in giurisdizioni che non forniscono una protezione equivalente ai dati personali, nel qual caso adotteremo le opportune garanzie e tutele.
- (4) Gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità dei dati, limitazione del trattamento, di non essere sottoposti a processi decisionali individuali automatizzati e ogni altro diritto riconosciuto dalla normativa di volta in volta applicabile, scrivendo al rispettivo responsabile della sicurezza/protezione dei dati, accessibile all'indirizzo e-mail compliance@dywidag-systems.com. Gli interessati sono informati del loro diritto di presentare reclami e richieste relative ai loro diritti di protezione dei dati presso l'autorità competente per la protezione dei dati.
- (5) Prima che una delle parti divulghi all'altra parte i dati personali di qualsiasi persona che esegue o gestisce il Contratto o di terzi, la parte che divulga deve preventivamente informare gli interessati del contenuto del paragrafo precedente e rispettare qualsiasi altro requisito obbligatorio che possa essere applicato per la divulgazione legittima dei dati al destinatario in modo che quest'ultimo non debba prendere ulteriori misure nei confronti degli interessati.

15. Pezzi di ricambio

Il Fornitore deve assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo per almeno 5 anni dopo l'ultima consegna.

16. Legge applicabile e foro competente

- (1) Le Parti, rinunciando al loro diritto a qualsiasi altra giurisdizione, sottopongono irrevocabilmente ed in via esclusiva la risoluzione di qualsiasi controversia, reclamo o contenzioso derivante da o relativo alle presenti CGC, compresa qualsiasi questione relativa alla loro esistenza, validità, risoluzione, annullamento o efficacia, nonché ai Contratti stipulati sulla base delle stesse al Tribunale di Milano.
- (2) Le presenti CGC sono sottoposte al diritto italiano.
- (3) Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni.

Il Fornitore dichiara espressamente di accettare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui a:

- Art. 2 (Conclusioni del contratto)
- Art. 3 (Prezzi – Termini di pagamento)
- Art. 4 (Termini di consegna e ritardi nella consegna)
- Art. 6 (Obblighi di informazione)
- Art. 9 (Garanzie e Qualità dei Prodotti e dei Servizi)
- Art. 10 (Responsabilità)
- Art. 11 (Responsabilità per danno da prodotto – Assicurazione obbligatoria)
- Art. 15 (Pezzi di ricambio)
- Art. 16 (Legge applicabile e foro competente).

.....
Il Fornitore

Le presenti condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante dell'ordine di DYWIDAG Systems S.r.l. e sono come tali accettate dal Fornitore in ogni loro singola disposizione.

.....
Luogo e data – Il Fornitore